

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 02220/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2220 del 2019, proposto da:

FEDERICA ZABINI, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Americo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cosseria 2;

contro

C.N.R.– CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, rappresentata e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

IRENE DELL'AVERSANA;

per l'annullamento,

previa sospensione cautelare,

- del provvedimento di esclusione dal concorso, bandito dal CNR ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.lgs n. 75/2012, per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di n. 1 unità di personale nel profilo di Tecnologo – III livello professionale, ed emanato in data 10.12.2018;
- della graduatoria di merito dello stesso concorso, nella parte in cui non risulta il

nominativo della ricorrente;

nonché

- del medesimo bando n. 366.68, emanato dal CNR, nella parte in cui dovesse interpretarsi in senso negativo nei confronti degli interessi della ricorrente finalizzati alla partecipazione alla procedura selettiva;

- nonché del medesimo bando, qualora l'art. 2, comma 1 dovesse interpretarsi nel senso di non consentire la partecipazione alla procedura nei confronti del personale già stabilizzato ai sensi dell'art. 20, comma 1, del d.lgs n. 75/2017 anche se in un profilo professionale inferiore rispetto a quello bandito con il concorso qui impugnato *in parte qua*;

- nonché dell'art. 5 del medesimo bando rubricato «*esclusione dal concorso*», nel caso in cui dovesse risultare lesivo degli interessi della ricorrente;

- del DPR 12 febbraio 1991 n. 171, del DPR n. 487 del 09 maggio 1994, del d.lgs n. 165 del 2001, della Carta europea dei Ricercatori, del Codice di Condotta per l'assunzione dei Ricercatori, dell'art. 20 del d.lgs n. 75/2017 *in parte qua* e delle circolari del Ministero della P.A. n. 3/2017 e 1/2018 *in parte qua*;

nonchè

- dell'art. 20 d.lgs n. 75/2017 e delle circolari n. 3 del 23.11.2017 e n. 1 del 09.01.2018 del Ministro per la Semplificazione e la pubblica amministrazione se interpretate nel senso di escludere la ricorrente dalla procedura di stabilizzazione *ex art. 20, comma 2, d.lgs n. 75/2017*;

nonché per quanto occorrer possa

- del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 43, prot. AMMCNT-CNR n. 0036411 del 26 maggio 2015, di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del CNR e sul sito istituzionale del MIUR, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 123 del 29 maggio 2015, entrato in vigore in data 1° giugno 2015; del Regolamento del Personale del Consiglio Nazionale

delle Ricerche emanato con Decreto del Presidente prot. n. 25035 in data 4 maggio 2005, pubblicato nel *Supplemento Ordinario* n. 101 alla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* n. 124 del 30 maggio 2005, se interpretati in senso negativo nei confronti della ricorrente;

e per l'adozione di misura cautelare volta a

- ordinare all'Amministrazione di consentire l'ammissione con riserva della ricorrente alla procedura mediante la previsione di prove suppletive al concorso, nonché per l'accertamento e la condanna dell'amministrazione intimata

- del diritto di parte ricorrente ad accedere al concorso mediante la calendarizzazione di prove suppletive;

nonchè

di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali anteriori e successivi compresi i provvedimenti di esclusione dal concorso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del C.N.R.– Consiglio Nazionale delle Ricerche;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2019 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, nel presente giudizio, assumono la veste di controinteressati tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di merito approvata il 21 dicembre 2018;

che il ricorso risulta notificato solo ad uno di detti controinteressati;

che, pertanto, va ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i predetti soggetti, così come previsto dall'art. 49 cod. proc. amm.;

che, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati, la notifica individuale assume i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, cod. proc. amm.;

che va, pertanto, autorizzata la notifica per pubblici proclami, conformemente all'istanza in tal senso avanzata da parte ricorrente nel corso dell'odierna udienza camerale, secondo le modalità di seguito precisate;

che, in analogia a quanto prevede l'art. 52 cod. proc. amm. (a norma del quale la notificazione può eseguirsi, su autorizzazione del Presidente, con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o *fax*, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.), anche la notificazione per pubblici proclami può essere ordinata mediante pubblicazione del ricorso, nel suo testo integrale, sul sito Internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in giurisprudenza, v., tra le altre, TAR Lazio, Roma, sez. I-ter, ord. n. 7680 del 2015; di questa Sezione, di recente, cfr. l'ord. n. 1525 del 2018);

che, pertanto, vanno determinate le seguenti modalità per l'effettuazione della notifica per pubblici proclami:

a) pubblicazione di un avviso sul sito *web* istituzionale del CNR dal quale risulti:

- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

- il nome della ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;

- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili;

- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

- il testo integrale del ricorso introduttivo;

b) l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati

integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti relativi alla presente controversia;
c) l'amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;
che dette pubblicazioni dovranno avvenire entro il termine perentorio del 31 luglio 2019, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio del 10 settembre 2019;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione terza-ter, dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giampiero Lo Presti, Presidente

Maria Grazia Vivarelli, Consigliere

Antonino Masaracchia, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Antonino Masaracchia

IL PRESIDENTE
Giampiero Lo Presti

IL SEGRETARIO